REGIONE ABRUZZO

Consiglio regionale

Disposizioni in materia di assunzione di personale nelle aziende e negli enti del Servizio sanitario regionale

Art. 1
(Assunzione di personale nelle aziende e negli enti del Servizio sanitario regionale)

1. Fermo restando quanto previsto dalla normativa vigente in materia di superamento del precariato nelle pubbliche amministrazioni, al personale non rientrante nelle fattispecie di stabilizzazione previste dalla legge, impiegato in forme riconducibili a processi di esternalizzazione dell'assistenza diretta o indiretta ai pazienti nelle aziende e negli enti del Servizio sanitario regionale, viene riconosciuto nelle procedure concorsuali un punteggio nell'ambito del curriculum formativo e professionale in relazione agli anni di lavoro svolto, secondo le modalità stabilite nei relativi bandi.

Art. 2
(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo in versione Telematica (BURAT).

****

Attesto che il Consiglio regionale, con provvedimento n. 32/6 del 5.8.2020, ha approvato la presente legge.

Firmato digitalmente da:MARSILIO MARCO
Ruolo:PRESIDENTE REGIONE ABRUZZO
Data:11/08/2020 17:04:53

IL PRESIDENTE
Firmato digitalmente da:
Lorenzo Sospiri
Presidente
CONSIGLIO REGIONALE DELL'ABRUZZO
Firmato il 10/08/2020 08:35
Seriale Certificato: 445310
Valido dal 15/05/2019 al 14/05/2022
TI Trust Technologies CA